



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 19 e 20 aprile 2012

M. Bernardi – Regione Emilia Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE



Regione Piemonte

Proposta di legge regionale d'iniziativa consiliare

Oggetto n. 248

Istituzione dell'anagrafe degli eletti

Con il presente progetto di legge la Regione Piemonte prevede la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di un'anagrafe degli eletti in modo da garantire ai cittadini l'accessibilità e la reperibilità tramite strumenti informatici delle informazioni inerenti i componenti degli organi e l'esercizio delle attività regionali.

Si intende in tal modo rispondere alla sempre maggior necessità di rigore nel contenimento e qualificazione della spesa pubblica volti alla riduzione dei costi della politica attraverso il perseguimento di due obiettivi.

Il primo è l'incremento dei livelli di trasparenza e pubblicità relativi all'esercizio delle funzioni regionali e all'identità di coloro che le esercitano. In tal senso il progetto di legge si pone come un'ulteriore tappa del processo di potenziamento degli strumenti di trasparenza che ha già visto la L.R. 22 aprile 2011, n. 5 (Interventi a sostegno della realizzazione dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti e della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 (Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale).


Al tempo stesso la presente proposta promuove la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, garantendo loro di accedere alla documentazione necessaria per verificare le scelte degli eletti e assicurare un voto consapevole.

Il contenuto dell'anagrafe degli eletti è, in particolare, descritto all'articolo 2 del progetto in esame che prevede che per ciascun componente della Giunta e del Consiglio regionale siano pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata;
- incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- atti presentati e partecipazione alle sedute dell'organo di cui fa parte;
- indennità, rimborsi e gettoni di presenza percepibili in funzione della carica ricoperta;
- situazione reddituale e patrimoniale;
- spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
- eventuali finanziamenti pubblici con l'indicazione del titolo in forza dei quali vengono percepiti, gli atti di liberalità nonché i relativi importi.

L'anagrafe contiene altresì le nomine effettuate dal Consiglio e dalla Giunta regionali, il curriculum dei nominati nonché i relativi emolumenti percepiti.

Le stesse finalità di questa legge sono perseguite anche da altre Regioni attraverso provvedimenti legislativi analoghi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 19 e 20 aprile 2012 M. Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse</p>
---	--	---

Ad oggi le Regioni che hanno legiferato in materia risultano le seguenti:

- Abruzzo: L.R. 21.11.2008, n. 16 “Provvedimenti urgenti e indifferibili” art.1, comma 106;
- Basilicata: L.R. 23 novembre 2010, n. 32 “Anagrafe pubblica degli eletti e degli amministratori”;
- Campania: L.R. 6 agosto 2010, n. 9 “Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e sull’informazione”;
- Emilia-Romagna: L.R. 30 marzo 2012, n. 1 “Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione”.

Altri progetti di legge regionali che riguardano la materia sono:


- Pdl Lazio n. 24 del 3 giugno 2010 “Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l’accessibilità alle informazioni”;
- Pdl Piemonte n. 22 del 15 giugno 2010 “Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione”;
- Pdl Toscana n. 12 del 23.06.2010 “Istituzione dell’anagrafe pubblica degli eletti della Regione Toscana”;
- Pdl Veneto n. 17 del 27 aprile 2010 “Istituzione dell’anagrafe pubblica degli eletti”.

A livello statale risulta:

- Disegno di legge Senato n. 1427 comunicato alla Presidenza il 4 marzo 2009 “Modifiche del Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l’ istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionale e statali”.

Relativamente ai progetti di legge regionali comparativamente si segnala quanto segue:

- la Toscana prevede che la Regione adotta iniziative per sollecitare gli enti locali ad istituire o ad implementare sui rispettivi siti internet una propria anagrafe degli eletti il cui libero accesso sia consentito a tutti i cittadini;
- il Lazio propone direttamente l’applicazione delle norme oltre che alla Regione anche agli Enti locali nonché a enti, aziende, società anche a enti, aziende, società agenzie, istituzioni controllati vigilati o partecipati dalla Regione Lazio, o dagli Enti locali compresi i concessionari di servizi pubblici regionali o locali;
- il pdl del Veneto prevede l’istituzione accanto all’anagrafe degli eletti di un’apposita anagrafe degli atti per la pubblicizzazione di: ditte fornitrici e consulenze di Giunta e Consiglio, leggi e regolamenti con relativo iter, delibere decreti circolari, provvedimenti dirigenziali, atti ispettivi e di indirizzo e loro iter, bandi e esiti di gara, elenco proprietà immobiliari regionali e ogni destinazione d’uso, consulenze e incarichi esterni, dati su società controllate e loro decisioni, pubblicità lavori consiliari;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 19 e 20 aprile 2012 M. Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge regionali di particolare interesse
---	---	--

- anche il pld del Piemonte n. 22/2010 prevede la pubblicizzazione delle attività di Giunta e Consiglio: proprietà immobiliari, incarichi esterni, dati su società controllata, lavori consiliari, bilancio annuale gruppi politici.



Regione Calabria

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta

Oggetto n. 276/9

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato

Con il presente progetto di legge, la Regione Calabria propone la riforma della disciplina del volontariato, abrogando le leggi regionali che regolano la materia:

- L.R. Calabria 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato);
- L.R. Calabria 17 maggio 1996, n.10 (Adeguamento della legge regionale 18/1995 alla legge quadro nazionale n. 266/1991).

Occorre premettere che Volontariato, Associazionismo di promozione sociale e Cooperazione sociale, compongono il cosiddetto "Terzo Settore" o "no profit" che, inerendo alle politiche sociali, ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., è ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si tratta tuttavia di un fenomeno complesso che sottende rilevanti aspetti giuridici privatistici, che attengono la materia "ordinamento civile" riservata alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 co 2 lett. l) Cost. Si consideri in merito la definizione di posizioni giuridiche soggettive o l'attribuzione di diritti e doveri, quali ad esempio la definizione di volontario, attività di volontariato, organizzazione di volontariato, i rapporti giuridici tra volontario ed organizzazione.

Per tali aspetti il legislatore regionale deve riferirsi alla legge nazionale n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), che reca la definizione di attività di volontariato e di organizzazione di volontariato e prevede per queste ultime requisiti essenziali quali personalità, spontaneità e gratuità della prestazione, assenza anche indiretta di fini di lucro, democraticità della struttura, perseguimento di fini solidaristici.

Occorre considerare che, a tutt'oggi, la legislazione statale ha fornito una nozione di "fine solidaristico" solo con un provvedimento di carattere tributario. Si tratta del D.Lgs. n. 460/1997, che all'art. 10 elenca le attività da considerarsi solidaristiche a fini fiscali (commi 2, 3 e 4), considerando automaticamente ONLUS le organizzazioni di volontariato iscritte (comma 8).

Il progetto di legge della Regione Calabria è formato da 17 articoli suddivisi in 5 Capi e disciplina in particolare rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche nonché l'istituzione e la tenuta del Registro regionale.

Per il Capo I "Disposizioni generali e norme di principio", finalità del provvedimento è il riconoscimento e la promozione del ruolo sociale nonché la salvaguardia dell'autonomia delle organizzazioni di volontariato, come espressione di impegno civile pluralismo e sussidiarietà ai sensi degli articoli 2 e 118, ultimo comma, Cost.

Conformemente alla legge quadro nazionale, l'art.2 definisce l'attività di volontariato quale prestazione personale volontaria e gratuita svolta tramite l'organizzazione di volontariato di cui il volontario fa parte, per fine di solidarietà e con assenza di fini di lucro



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 19 e 20 aprile 2012

M. Bernardi – Regione Emilia Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

o remunerazione anche indiretta mentre l'art. 3 configura l'organizzazione di volontariato come ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri aderenti la cui attività è rivolta prevalentemente verso terzi o alla cura di interessi degni di tutela da parte della comunità.

La forma giuridica è libera purchè compatibile con lo scopo solidaristico, escluse le istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le associazioni sindacali, dei datori di lavoro, professionali e di categoria, di promozione sociale, i patronati sociali, i circoli ricreativi e culturali.

Atto costitutivo o statuto devono prevedere espressamente: assenza fini lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche, gratuità delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione o esclusione, obblighi e diritti di questi ultimi, obbligo formazione bilancio o rendiconto e sue modalità di approvazione da parte dell'assemblea.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere dipendenti o prestatori di lavoro autonomo (non gli aderenti) solo nei limiti necessari al regolare e continuo svolgimento attività o a qualificare o specializzare le attività stessa.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 25 maggio 1995 previsto dall'art. 8, co 4, della L. 266/91, possono svolgere attività produttiva e commerciale purchè marginali rispetto alle attività istituzionali.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM 16 novembre 1992 previsto dall'art. 4 co 2 della L. 266/91, devono assicurare gli aderenti contro rischi relativi a infortuni, malattie e responsabilità civile connessi allo svolgimento dell'attività.

In caso di cessazione, scioglimento o estinzione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad organizzazioni di volontariato o no profit operanti in settore analogo.

L'articolo 4 riconosce le reti territoriali e i coordinamenti regionali di volontariato.

Per il Capo II "Registro regionale e registri provinciali delle organizzazioni di volontariato", la Regione Calabria provvede a tenuta e pubblicazione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali del Registro, istituite presso le Province.

Per l'iscrizione nei Registri occorre avere sede legale in Calabria ed ivi essere costituite ed operare da almeno sei mesi; essere in possesso dei requisiti di cui art. 3 e, ove pertinenti, di cui art. 4 co 1 (aggregazione di associazioni).

La cancellazione dal Registro avviene per venir meno requisiti per iscrizione, esistenza gravi e documentate disfunzioni, cessazione attività, richiesta organizzazione e comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni.

L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per beneficiare delle misure di sostegno e di valorizzazione del volontariato di cui al Capo III.

E' prevista anzitutto la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro che dimostrino adeguate capacità operative, di stipulare convenzioni con Regione, Enti da essa dipendenti o Enti pubblici per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio o attività integrative a supporto di enti pubblici (art. 8).



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 19 e 20 aprile 2012

M. Bernardi – Regione Emilia Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

Le organizzazioni di volontariato iscritte svolgono le loro attività o in sedi proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e possono accedere alle strutture o servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici, operanti negli ambiti tematici di loro interesse (art. 9).

Esse possono inoltre accedere all'assegnazione di contributi per il sostegno del loro funzionamento ordinario nonché per finanziamento di progetti specifici per lo svolgimento attività istituzionali. (art. 10)

L'articolo 11 riconosce i Centri di servizio per il volontariato, costituiti ai sensi dell'art. 15 della legge 266/91; essi svolgono attività di promozione e qualificazione del volontariato tramite servizi gratuiti alle organizzazioni iscritte e non quali la consulenza in merito alla progettazione, a specifiche attività o alla formazione dei volontari.

Il Capo IV disciplina la partecipazione del volontariato alle politiche regionali prevedendo:

- **l'assemblea regionale del Volontariato:** organo consultivo rispetto alla programmazione e realizzazione interventi regionali. Si riunisce una volta all'anno. Elegge nel proprio seno:
- **la Consulta regionale del Volontariato** che fornisce informazioni all'Assemblea e alle organizzazioni sulle iniziative intraprese e invia periodicamente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta;
- **la Conferenza regionale del Volontariato** convocata ogni tre anni dall'Assessore regionale alle Politiche sociali per esaminare le problematiche individuate dall'Assemblea regionale del Volontariato. Vi partecipano le organizzazioni del territorio regionale iscritte e non, il Comitato di gestione del Fondo di cui art. 15 della L. 266/91, i Centri servizi e tutti i soggetti interessati.